

Avviso di ricevimento e lettera di pre-archiviazione di una denuncia multipla in merito a una presunta violazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e in merito a una presunta incompatibilità con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea delle sentenze della Corte suprema spagnola del 12 novembre 2020 sull'indice IRPH

Numero di riferimento CHAP(2021) 00759.

La Commissione europea ha ricevuto un gran numero di denunce riguardanti la possibile incompatibilità della giurisprudenza della Corte suprema spagnola (Tribunal Supremo) sui riferimenti all'indice IRPH¹ nella stipula di contratti di mutuo ipotecario tra consumatori e banche con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) sulla direttiva [93/13/CEE](#) del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

I servizi della Commissione hanno protocollato queste denunce nel registro centrale delle denunce con il numero di riferimento CHAP (2021) 00759. Si prega di indicare il numero di riferimento in tutta la corrispondenza relativa a questa denuncia.

Tenuto conto dell'elevato numero di denunce ricevute in proposito, i servizi della Commissione Europea, al fine di fornire l'avviso di ricevimento, rispondere tempestivamente e di informare i denunciatori dei risultati dell'analisi di tali denunce effettuata dalla Commissione, nonché in considerazione del potenziale interesse pubblico per la questione sollevata dai denunciatori, hanno deciso di pubblicare tutte le comunicazioni sulla pagina dedicata del [sito web Europa](#).

I servizi della Commissione presuppongono di dover trattare le denunce in modo riservato. Solo nel caso in cui un denunciante abbia optato per un trattamento non riservato nella denuncia, i servizi della Commissione saranno autorizzati a divulgarne l'identità, e le informazioni che avrà comunicato, alle autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia. La informo tuttavia che per dar seguito alla Sua denuncia i servizi della Commissione potrebbero trovarsi nella necessità di rivelare la Sua identità.

In relazione al trattamento delle denunce si applica [l'informativa sulla privacy](#).

I servizi della Commissione europea hanno valutato le denunce alla luce del diritto dell'Unione europea applicabile e in linea con le priorità di attuazione stabilite nella [comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione Europea: Risultati migliori attraverso una migliore applicazione"](#)².

I denunciatori ritengono che le sentenze del Tribunal Supremo del 12 novembre 2020 sulle clausole IRPH siano contrarie alla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e alla giurisprudenza della CGUE, in particolare la sentenza del 3 marzo 2020 nella causa C-125/18 *Gómez del Moral Guasch*.

¹ Índice de Referencia de Préstamos hipotecarios – índice di riferimento per i mutui ipotecari.

² COM(2016) 8600, GU C 18/02 del 19.1.2017.

Spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri analizzare e valutare la trasparenza e il carattere abusivo delle clausole contrattuali non negoziate individualmente nei singoli casi. Ciò deriva ad esempio dalle cause C-125/18 *Gómez del Moral Guasch*, punto 52, e C-26/13 *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 74, così come dalle cause riunite C-224/19 e C-259/19 *Caixabank*, punto 68 sulla possibile mancanza di trasparenza di una clausola, come dalle cause C-243/08 *Pannon GSM*, punti 42 e 43, C-421/14 *Banco Primus*, punto 57, e ancora dalle cause riunite C-224/19 e C-259/19 *Caixabank*, punti 73 e 77, concernenti il possibile carattere abusivo di una clausola. Occorre aggiungere che, quando si esaminano clausole contrattuali in casi concreti, gli organi giurisdizionali nazionali devono tenere in considerazione la giurisprudenza della CGUE (v. ad es. le cause riunite C-224/19 e C-259/19 *Caixabank*, punti 73 e 77), in questo caso in particolare la sentenza nella causa C-125/18 *Gómez del Moral Guasch*.

Qualora, a seguito di una sentenza della CGUE in risposta a una domanda pregiudiziale, permangano dubbi sull'interpretazione della direttiva 93/13/CEE, gli organi giurisdizionali degli Stati membri possono presentare ulteriori domande di pronuncia pregiudiziale al fine di ottenere chiarimenti su questioni che non sono state chiarite nelle precedenti sentenze. È il caso per l'appunto delle clausole IRPH e del rapporto tra la mancanza di trasparenza e il carattere abusivo delle clausole contrattuali, visto che sono attualmente pendenti dinanzi alla CGUE due domande di pronuncia pregiudiziale.

Il giudice del Tribunale di primo grado n. 38 di Barcellona, che ha sollevato le questioni nel procedimento pregiudiziale C-125/18 *Gómez del Moral*, ha infatti rivolto una nuova domanda pregiudiziale al fine di chiarire ulteriori aspetti dell'interpretazione della direttiva 93/13/CEE. La decisione di tale tribunale di Barcellona di sollevare le nuove questioni dinanzi alla CGUE risale al 2 dicembre 2020 e può essere consultata su internet nella banca dati giuridica ufficiale spagnola, CENDOJ, con il seguente riferimento: Roj: AJPI 34/2020 (ECLI:ES:JPI:2020:34A). La domanda è stata registrata dalla CGUE con il numero di riferimento C-655/20. Inoltre nel gennaio 2021 il giudice del Tribunale di primo grado n. 2 di Ibiza ha sottoposto alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale, sollevando sedici questioni relative alla clausola IPRH e all'interpretazione da dare alla direttiva 93/13/CEE. Tale decisione è disponibile anche in CENDOJ con il seguente riferimento: Roj: AJPI 2/2021 (ECLI:ES:JPI:2021:2A).

La Commissione confida che le risposte che la CGUE darà alle nuove domande apporteranno chiarezza, contribuendo così a risolvere il problema posto dai denunciati nel caso CHAP (2021) 00759.

Quando pende un procedimento pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE e l'eventuale azione della Commissione non accelererebbe di molto la soluzione del caso, la Commissione europea tende in linea di principio a non avviare una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato membro interessato a norma dell'articolo 258 TFUE³.

Alla luce delle due domande di pronuncia pregiudiziale degli organi giurisdizionali spagnoli pendenti dinanzi alla CGUE e indipendentemente dalla valutazione delle sentenze della Corte

³ Si veda la comunicazione della Commissione europea: "Diritto dell'UE: risultati migliori attraverso una migliore applicazione".

suprema del 12 novembre 2020, i servizi della Commissione non ritengono opportuno in questa fase avviare una procedura di infrazione contro la Spagna.

Se da una pronuncia pregiudiziale risulterà che le norme o la giurisprudenza nazionali non sono conformi al diritto dell'UE, la Commissione vi darà il dovuto seguito. A tale riguardo, dopo che la CGUE avrà emesso le sentenze nei casi summenzionati, qualora vi fossero prove che gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non rispettano tali sentenze, con conseguente violazione del diritto dell'UE di carattere sufficientemente coerente e generale, la Commissione europea potrà avviare una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE nei confronti di detto Stato membro.

Sulla scorta di tutte queste considerazioni i servizi della Commissione intendono archiviare per il prossimo futuro la denuncia multipla CHAP (2021) 00759, fatto salvo l'eventuale seguito alle sentenze della CGUE nelle cause pendenti. Se dovessero invece disporre di ulteriori informazioni da cui risulti che la Spagna ha commesso una violazione del diritto dell'Unione non contemplata dalla valutazione di cui sopra, i denunciati potranno trasmetterle entro quattro settimane dalla data della presente comunicazione all'indirizzo JUST-CHAP@ec.europa.eu.

Se non perverranno nuove informazioni entro quattro settimane, o se le nuove informazioni ricevute non porteranno a una diversa conclusione, i servizi della Commissione potranno decidere di archiviare il caso. L'archiviazione della presente denuncia non pregiudica eventuali azioni che la Commissione potrebbe intraprendere dopo la pronuncia delle sentenze della CGUE nelle cause pendenti.